

REGOLAMENTO ELETTORALE CROCE AZZURRA TICINIA ODV

Articolo 1 - **Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Soci, con almeno 60 giorni di anzianità, regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, **gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.**

Articolo 2 – **Convocazione assemblea elettorale**

Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio direttivo e degli Esecutivi di sezione, il Consiglio fissa il periodo entro il quale l' Esecutivo deve provvedere alla convocazione dell' Assemblea sezionale per l'elezione dell' Esecutivo e del socio di sezione da proporre alla nomina di Consigliere Direttivo alla Assemblea generale dei soci, dandone comunicazione ai Coordinatori di sezione che faranno affiggere il comunicato all'albo sezionale.

- a) Entro i successivi 10 giorni l'Esecutivo di sezione fissa la data e il luogo di convocazione dell'Assemblea sezionale;
- b) Il Coordinatore fa affiggere all'albo della sezione l'avviso indicante la data, l'ora e luogo di convocazione dell'Assemblea con all' ordine del giorno eventuali argomenti da discutere prima di procedere alla costituzione del seggio elettorale con:

- 1) nomina Presidente, segretario, e numero due scrutatori.
- 2) votazione per l'elezione del socio di sezione come candidato da proporre all'Assemblea generale dei soci per la nomina a Consigliere.
- 3) votazione e proclamazione degli eletti dell'Esecutivo di sezione.

- c) Invito a far pervenire alla segreteria di sezione le candidature per l'Esecutivo e per il candidato al Consiglio direttivo, almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il testo, affisso all'albo, sarà consegnato a tutti i soci con raccolta di firma di ricevuta quale prova di ricezione di raccomandata a mano e/o altra modalità documentabile e varrà pertanto come notizia ufficiale della data delle elezioni e dei successivi adempimenti.

Articolo 3 - **Elenco dei candidati**

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il segretario stila l'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, e lo affigge all'albo sezionale.

L'Esecutivo di sezione predispone in tempo utile:

- a) l'elenco degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente di seggio e l'urna;
- b) le schede per le votazioni, distinte una per l'Esecutivo e una per il Consigliere, che dovranno contenere l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e con a fianco uno spazio per l'espressione del voto;
- c) in assenza di candidature si chiederà la disponibilità in assemblea procedendo quindi con votazione segreta della proposta finale.

Articolo 4 – Votazione, scrutinio e conservazione schede

Il voto si esprime tracciando una crocetta nello spazio a fianco del candidato prescelto.

Per l'elezione del socio candidato al Consiglio direttivo si potrà esprimere una sola preferenza.

Per l'elezione dell'Esecutivo di sezione le preferenze sono limitate a due, per il candidato al Consiglio Direttivo una.

Terminata la votazione, il Presidente del seggio procede allo scrutinio estraendo dall'urna una scheda alla volta e leggendo ad alta voce i nomi dei candidati prescelti.

Due scrutatori prendono nota del punteggio raggiunto da ciascun candidato e il segretario, dopo il controllo, depone la scheda sul tavolo.

Tutte le schede della votazione vanno conservate, da parte del segretario di sezione, fino al momento della convalida degli eletti da parte dell'Assemblea, mentre i verbali saranno acquisiti agli atti della sezione.

Articolo 5 – Proclamazione degli eletti

Terminato lo scrutinio e redatta la graduatoria, eventuali eletti in entrambe le votazioni dovranno optare per uno dei due incarichi, si redige il verbale sottoscritto dai componenti il seggio elettorale, il Presidente proclama gli eletti.

A parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Il Presidente consegna il verbale al Coordinatore uscente che procederà a trasmetterne copia al Consiglio direttivo, per gli atti di sua competenza e comunicazione agli eletti e ai soci mediante affissione all'albo di sezione.

Articolo 6 - Nomina del Consiglio direttivo

Il Presidente del Consiglio direttivo qualora non abbia già provveduto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti di tutte le sezioni, convoca l'Assemblea generale per la nomina del Consiglio direttivo. L'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina dell'intero Consiglio ovvero dell'integrazione della composizione del Consiglio come da art. 14 e 16 dello statuto. I candidati alla nomina di Consigliere devono depositare, almeno 48 ore prima dell'Assemblea generale dichiarazione di accettazione della propria candidatura e attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 7 - Convocazione nuovo Consiglio direttivo

Entro 10 giorni dalla nomina, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio direttivo per l'insediamento e l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere economo e l'assegnazione degli altri incarichi.

Dopo l'insediamento e le nomine avrà luogo il passaggio di consegne tra il Presidente e il Tesoriere economo uscenti e entranti

Articolo 8 - Convocazione nuovo Esecutivo di sezione

Entro 10 giorni dall'elezione, il componente l'Esecutivo di sezione più anziano di età convoca l'Esecutivo per l'insediamento e la nomina del Coordinatore, del Segretario, del Tesoriere.

Dopo l'insediamento del nuovo Esecutivo dovrà essere effettuato il passaggio di consegne tra il Coordinatore e il Tesoriere uscenti e entranti.

Articolo 9 – Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere candidati: i componenti il seggio elettorale, i soci che, abbiano in corso un contenzioso con l'Associazione, siano soggetti a provvedimento di sospensione e allontanamento dalla sede e gli amministratori di Enti convenzionati con l'Associazione.

L'incarico di Consigliere o componente l'Esecutivo sezionale è incompatibile con quello dell'Organo di controllo e revisione dell'Associazione o componente il Collegio dei probiviri.

I componenti lo stesso nucleo familiare, i fratelli e le sorelle anche appartenenti a nuclei familiari diversi, non possono far parte contemporaneamente dell'Esecutivo della stessa sezione.

Gli stessi possono essere nominati collaboratori.

Qualora un socio si venga a trovare nella condizione di incompatibilità, entro 10 giorni, dovrà optare per uno degli incarichi e l'organo competente provvederà alla surroga con il primo dei non eletti per l'Esecutivo di sezione o in mancanza con la elezione.

I membri surrogati, eletti o nominati a seguito di rinuncia di altro socio, durano in carica fino alla scadenza originaria dell'organo di appartenenza.

Articolo 10 – Controversie in materia elettorale

Tutte le controversie in materia elettorale potranno essere sollevate, per iscritto, da qualunque socio interessato, davanti al Collegio dei probiviri.

Le decisioni del Collegio potranno essere impugnate avanti l'Assemblea generale.

Eventuali ricorsi, al Collegio dei Probiviri, dovranno essere presentati per iscritto entro il primo giorno lavorativo successivo alla proclamazione degli eletti, alla segreteria della sezione per l'inoltro immediato al Presidente del Collegio.

Il ricorso va presentato in busta chiusa e indirizzato al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Segretario rilascerà ricevuta scritta con l'indicazione del giorno e ora di presentazione.

Il ricorso deve essere esaminato nel più breve tempo possibile per consentire l'eventuale ricorso, in seconda istanza, all'assemblea avente all'ordine del giorno la nomina del Consiglio.

Articolo 11 – **Disposizioni finali**

Le statuizioni del presente regolamento e i diritti da esse nascenti possono essere invocate da qualunque interessato solo davanti ai competenti organi dell'Associazione, con esclusione esplicita di qualsiasi altra autorità.